

Nicola Messina

Avvocato

Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI

Tel/Fax 0923 593535

Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO

Tel/Fax 091 344576

All'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,
in persona dell'assessore *pro tempore*, a mezzo posta elettronica certificata, a:

- assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it

- dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

- ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

**ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI – RICORSO TAR SICILIA –
PALERMO – SEZIONE PRIMA – N. 2345/2018 R.G.**

Il sottoscritto avv. Nicola Messina, nella qualità di difensore e procuratore della **Impresa Agricola Baglio Monroy di Misirigiafari S.r.l.** (C.F. e P.IVA 02558930810), con sede in Paceco (TP), via Marsala n. 125, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Elena Marchese, nata a Erice (TP) il 27.07.1996 (C.F. MRCLNE96L67D423U), nel ricorso iscritto al n. 2345/2018 R.G. dinanzi al TAR Sicilia - Palermo, formula la presente istanza richiedendo quanto segue.

PREMESSO CHE

- a seguito della Camera di consiglio del 06.12.2018, la Prima Sezione del TAR Sicilia - Palermo ha emesso l'ordinanza n. 2608, pubblicata in data 11.12.2018, con la quale, tra l'altro, ha disposto l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità ed i termini qui di seguito testualmente riportati: *“Considerato che nel ricorso parte ricorrente avanza richiesta di integrazione del ricorso mediante notifica per pubblici proclami; Ritenuto di poter accogliere tale ultima richiesta e che, In relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati la parte ricorrente viene fin d'ora autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame, su istanza di parte,, mediante pubblicazione sul sito istituzionale web dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: copia di quest'ultima e del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile”*;

- che, con il ricorso suindicato la ditta ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa autorizzazione, ex artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a., alla notificazione del ricorso per pubblici proclami e concessione di idonea misura cautelare, anche sospensiva, ex art. 55 c.p.a., i

seguenti atti e/o provvedimenti: “.1) il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1910 del 10.08.2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande afferenti al PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, nonché del relativo “Allegato 1 – Domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio”, nella parte in cui la Società odierna ricorrente risulta collocata alla posizione n. 452, con un punteggio pari a 41 su 100, anziché, come dovuto, alla posizione n. 15 (ovvero, tutt’al più alla posizione n. 16), con punteggio utile pari a 79 su 100; 2) il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1501 del 25.06.2018 e del relativo “Allegato 1”, di approvazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili (come successivamente sostituiti dal decreto dirigenziale anzidetto), nella parte in cui la domanda della Società ricorrente risultava collocata alla posizione n. 449, sempre con un punteggio di 41 su 100; 3) la Scheda tecnica di valutazione (check-list), con la quale, in sede istruttoria, veniva convalidato un punteggio inferiore rispetto a quello “auto-attribuito” dalla Società ricorrente in sede di presentazione della domanda e degli eventuali ulteriori verbali di valutazione, mai notificati e allo stato non conosciuti dalla Società ricorrente; 4) ogni altro atto, comunque connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra impugnati, e in ogni caso lesivo dell’interesse della Società odierna ricorrente alla corretta valutazione e collocazione in graduatoria della presentata domanda di sostegno”;

- con i motivi di ricorso viene censurato l’operato delle Amministrazioni resistenti che, nell’approvare l’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili ed il relativo punteggio di cui all’Allegato A, ha collocato l’iniziativa della ditta ricorrente alla posizione n. 452, con punteggio di 41/100, anziché con punteggio di 79/100, per non essere stato attribuito il punteggio previsto in relazione ai criteri di selezione identificati sub A4), A5), A7) e A8) di cui alla Tabella A, riportata all’art. 5 del Bando, con conseguente istanza di attribuzione e correzione della graduatoria definitiva, per le ragioni esplicitate nel ricorso, pubblicato in uno al presente avviso;

- il TAR Sicilia – Palermo, con l’anzidetta ordinanza n. 2608/2018, ha rinviato la trattazione del ricorso in camera di consiglio all’udienza del 24 gennaio 2019, fissando termine entro il quale l’Amministrazione resistente è onerata a depositare una relazione illustrativa in merito alle determinazioni assunte nei confronti dell’iniziativa dell’odierna ricorrente;

- ogni informazione utile sul giudizio in corso (RG n. 2345/2018) può essere acquisita mediante consultazione del sito www.giustizia-amministrativa.it.

PRECISATO CHE,

Nicola Messina

Avvocato

Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI

Tel/Fax 0923 593535

Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO

Tel/Fax 091 344576

l'Assessorato, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella *home page* istituzionale, che non dovrà essere rimosso, insieme a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, così come prescritto dall'anzidetta ordinanza.

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente avv. Nicola Messina, in nome e per conto della Impresa Agricola Baglio Monroy di Misirigiafari S.r.l.,

CHIEDE

all'Amministrazione in indirizzo di effettuare tutti gli incombeni disposti e di provvedere prontamente, in esecuzione dell'ordinanza n. 2608 del 06.12.2018, pubblicata in data 11.12.2018 della Prima Sezione del TAR Sicilia - Palermo, a pubblicare sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea i seguenti documenti allegati:

- 1) avviso di notifica per pubblici proclami;
- 2) ricorso n. 2345/2018 R.G.;
- 3) procura alle liti;
- 4) ordinanza n. 2608/2018;
- 5) elenco dei soggetti controinteressati (Allegato 1 del D.D.G. n. 1910 del 10.08.2018);
- 6) elenco dei soggetti controinteressati (Allegato 1 del D.D.G. n. 1501 del 25.06.2018).

Si chiede, altresì, all'Amministrazione in indirizzo, di trasmettere allo scrivente idonea documentazione attestante la data dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il termine di giorni 3 (tre) dal ricevimento della presente, al fine di consentire a parte ricorrente di ottemperare al deposito della prova dell'avvenuta notifica entro il termine assegnato di giorni 10 (dieci).

A tal fine, la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dovrà essere trasmessa, a mezzo p.e.c., allo scrivente avv. Nicola Messina, al seguente indirizzo: nicola.messina@avvocatitrapani.legalmail.it.

Il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti di legge, ed in particolare del combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 2, e 6, comma 1, della L. 53/1994, così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm., che le copie informatiche per immagine degli atti allegati sono conformi all'originale degli

atti su supporto analogico (cartaceo) in possesso del sottoscritto, atti da cui le copie sono state tratte, e che le copie digitali sono conformi agli originali digitali per come risultanti dal fascicolo telematico del TAR Sicilia – Sede di Palermo, portante R.G. n. 2345/2018, dal quale sono stati estratti.

Palermo, 19 dicembre 2018

Con osservanza.

Avv. Nicola Messina